

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia. (*Stampato n. 1449-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli Camerati, abbiamo approvato nella seduta di ieri l'altro un provvedimento speciale relativo al credito agrario per la Sardegna. È in discussione adesso un provvedimento particolare per agevolare il credito agrario ad alcuni Comuni della provincia di Foggia. Non è da discutere l'importanza e il fondamento del provvedimento, ed io non sono venuto alla tribuna per fare l'elogio del disegno di legge, che non ha bisogno di essere raccomandato; ma piuttosto desidero prendere questa occasione per sottoporre all'attenzione dei camerati ed al benevolo esame di Sua Eccellenza il Ministro la questione di interesse generale relativa alla revisione della legge sul credito agrario.

La legge vigente (decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1750 modificata dal decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2083) ha oramai avuto il collaudo di una applicazione quasi decennale.

Gli elementi per l'opera di revisione, in base all'esperienza ed agli studi dei competenti, non difettano.

Io mi limito ad accennare ai punti, oggetto di speciali richieste da parte di coloro che la legge ha inteso beneficiare e da parte delle associazioni interessate.

Il credito agrario è ancora troppo legato alla tecnica del credito bancario. E ciò frustra in gran parte le aspirazioni legittime degli agricoltori e le intenzioni stesse del legislatore.

Occorre sveltire la procedura senza, beninteso, venir meno alle norme di garanzia che devono assistere gli Istituti mutuari.

Sono in giuoco, è vero, interessi contrastanti, ma la disciplina corporativa può e deve indicare

e, se occorra, imporre la soluzione atta a contemperare la necessità e le esigenze dei privati e degli enti, nel superiore interesse nazionale.

Una questione sovra tutto urge risolvere ed è quella dello schedario regionale.

Lo schedario ha ora soltanto funzioni informative.

La mancata iscrizione nello schedario non infirma la validità dell'operazione e della relativa garanzia.

Si richiede insistentemente dai competenti e dai pratici che la disciplina dello schedario sia modificata agli effetti della pubblicità.

In sostanza, lo schedario dovrebbe conferire all'operazione il carattere di credito agrario nel senso ed ai fini della legge speciale.

L'istituto delle ipoteche continuerebbe a regolare la garanzia ipotecaria, ma gli altri vincoli dovrebbero risultare esclusivamente dallo schedario.

In conseguenza, anche il privilegio convenzionale potrebbe risultare dallo schedario, con risparmio di spesa e di tempo, nell'interesse dei mutuatari.

Sono note le difficoltà, le contestazioni, le liti che sorgono nell'attuale situazione di cose.

La pubblicità formale dei privilegi non è novità: essa già esiste nel diritto comune (Codice di commercio articolo 773, n. 3) e nelle leggi speciali (decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sugli autoveicoli).

La data di iscrizione nello schedario potrebbe così stabilire la poeriorità fra i vari privilegi e sarebbe eliminata una causa di discussione e di controversia, che attualmente si verifica con le conseguenze inevitabili e dispendiose delle azioni giudiziarie.

Già il regolamento 23 febbraio 1928 conteneva una disposizione in tal senso all'articolo 37, disposizione che venne poi abrogata perchè non conforme ai principi della legge (decreto ministeriale 18 giugno 1928).

La riforma che si invoca vale pertanto a richiamare e legittimare una norma già ritenuta opportuna, ma decaduta per in costituzionalità.

L'esperienza suggerirà certamente i mezzi di perfezionamento dell'istituto e sarà facile risolvere, a tempo debito, la questione più complessa del « libretto di prestiti ».

I rapporti fra il credito ed i vari sistemi di conduzione dei fondi, hanno pure dato origine a discussioni ed a risoluzioni giudiziarie.

In particolare è degno di rilievo il caso di crediti di lavoro, oggi non protetti da preferenze, non ostante il loro carattere sostanziale di crediti di alimenti. (*Approvazioni*).

Non può dimenticarsi il problema zootecnico in sede di riforma della legge. I prestiti sono ora concessi solo in quanto « l'industria zootecnica rappresenta un razionale complemento dell'azienda agraria o quando il terreno non possa essere utilizzato che per il pascolo » (articolo 9 del regolamento).

Invece è urgente ed indispensabile favorire con tutti i mezzi il progresso dell'industria zoo-